

Associazione Koinè

Statuto

Art 1

Denominazione, sede e durata

E' costituita l'Associazione denominata KOINE' Associazione senza fini di lucro, con sede in Olgiate Comasco, Via Carducci n. 23.

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31/12/2030.

Art 2

Oggetto, scopo ed attività

L'Associazione ha carattere volontario, è apartitica, di ispirazione cristiana e senza fini di lucro. Opera nel settore della tutela dei diritti umani e, in particolare, scopi dell'Associazione sono:

- a) Contribuire, con aiuti umanitari sotto qualsiasi forma, allo sviluppo umano, sociale, culturale ed economico delle persone e più in particolare dei poveri del sud del mondo. Per gli aiuti, verranno privilegiati canali quali missionari e associazioni di ispirazione cristiana che hanno un rapporto diretto con realtà di bisogno e svantaggio.
- b) Costruire legami internazionali tra persone e culture diverse, attraverso i principi della cooperazione e della solidarietà.
- c) Operare per una crescita umana e sociale.

A tali fini l'Associazione potrà:

- a) Promuovere ed esercitare il Commercio Equo e Solidale, inteso come strumento in grado di offrire una concreta alternativa ai modelli di produzione e di consumo tradizionali.
- b) Raccogliere fondi e beni d'ogni genere, anche organizzando campagne di solidarietà ed esercitando il commercio di oggettistica varia e prodotti alimentari.
- c) Stampare e divulgare materiale d'informazione, bollettini, documenti, pubblicazioni, produrre audiovisivi e tutto quanto concerne gli scopi dell'Associazione.
- d) Curare iniziative tipo seminari, conferenze, incontri, manifestazioni di divulgazione e informazione sui problemi dei diritti umani.
- e) Promuovere la diffusione e esercitare il commercio di libri e di materiale connessi agli scopi dell'associazione.
- f) Promuovere progetti di cooperazione con realtà locali ed internazionali.

L'Associazione potrà, in via esemplificativa, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, bancarie che il consiglio riterrà utili e connesse agli scopi sociali; stipulare accordi e convenzioni con enti, istituti e associazioni; prestare mutua assistenza; ricevere contributi, donazioni e atti di liberalità.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a loro direttamente connesse ritenute utili per il conseguimento degli scopi previsti dal presente statuto.

Art 3

Patrimonio e entrate

Il patrimonio dell'associazione, costituito in fase di costituzione, è determinato dalle quote versate dai soci fondatori e costituisce fondo patrimoniale a disposizione dell'associazione;

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati dai soci che aderiscono all'Associazione;

- contributi pubblici e privati, eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Art 4

Soci

Possono diventare soci le persone fisiche che condividano ed intendano promuovere le finalità del presente statuto e che si impegnino al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza del presente statuto e dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali competenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinata al pagamento della quota associativa annuale. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o rigetto della domanda dell'aspirante socio.

La qualifica di socio può essere perduta per morte, dimissioni volontarie, per inosservanza del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno, per comportamento scorretto nei confronti dell'Associazione. Le conseguenti decisioni sono prese dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà avvalersi, oltre che dell'opera dei soci volontari, della collaborazione di esperti e consulenti con rapporti di subordinazione lavorativa o prestazione accessoria occasionale o continuativa.

I Soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto;
- accedere a tutte le cariche sociali;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nelle forme previste dal presente statuto.

Gli associati forniscono la propria opera, intellettuale e/o materiale, senza alcun compenso né diretto né indiretto, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le finalità istituzionali dell'Associazione.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art 5

Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio Direttivo,
- il presidente del Consiglio Direttivo,
- il collegio dei revisori dei conti.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo o passivo.

Ogni carica è ricoperta a titolo gratuito con il solo diritto al rimborso delle spese documentate, sostenute in ragione della carica.

Art.6

Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci ed è l'organismo sovrano dell'Associazione.

Essa è convocata dal Consiglio di amministrazione nella sede dell'Associazione o in un'altra località del territorio regionale, mediante affissione, nella sede dell'Associazione, almeno otto giorni prima

della data fissata per la riunione, di una comunicazione riportante il giorno, l'ora, la sede, l'ordine del giorno e la data dell'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea dei soci si riunisce una volta all'anno, e straordinariamente, ogni qualvolta lo richiedano il presidente o la maggioranza del Consiglio Direttivo o un terzo dei soci.

L'Assemblea elegge il presidente e con votazione separata il Consiglio Direttivo ed il collegio dei revisori dei conti.

L'Assemblea approva e delibera sulle modifiche del presente statuto, sulla destinazione degli avanzi o disavanzi di gestione, delibera lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio ad altra Associazione con finalità analoga o di pubblico interesse.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei partecipanti presenti o rappresentati. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare con delega scritta un solo altro socio. Per la validità dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria:

- in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei soci,
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti,

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il 50% degli associati.

Art.7

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, compreso il presidente.

I consiglieri diversi dal Presidente devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Qualora, per un motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio s'intende decaduto ed occorre procedere a rielezione. In caso di cessazione di un membro del Consiglio, lo stesso Consiglio procede a cooptazione sino alla successiva Assemblea.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

1. la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto stabilendo gli indirizzi e i progetti in base agli scopi sociali, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria.
2. La nomina del segretario e/o del tesoriere.
3. L'ammissione all'Associazione dei nuovi aderenti.
4. La predisposizione annuale del progetto del bilancio preventivo e consuntivo.
5. Determinazione la quota associativa annuale.
6. Predisposizione i regolamenti dell'associazione.
7. Deliberazione in merito all'esclusione degli associati.

Il Consiglio Direttivo può dare incarico a suoi membri, ad altri soci o a estranei di svolgere per conto dell'Associazione compiti connessi con gli scopi del presente statuto, delegando per lo specifico caso il potere decisionale e la conseguente responsabilità

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da un consigliere. La convocazione è fatta mediante affissione, lettera raccomandata, fax o posta elettronica contenente l'ora, il luogo e l'elenco delle materie da trattare e spedita almeno cinque giorni prima della riunione.

Il Consiglio è comunque validamente costituito e atto a deliberare, anche senza convocazione, purché sia presente la totalità dei membri. Il Consiglio è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, da altro membro, ad uopo designato. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti, prevale chi presiede la riunione.

Art 8
Presidente

Al presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio.

Il presidente deve essere aderente all'Associazione, dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove le riforme ove ne ravvisi la necessità.

Al presidente spetta l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo.

Il presidente cura la predisposizione del bilancio da sottoporre al Consiglio e poi all'Assemblea.

Art 9
Revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. L'incarico di Revisore è incompatibile con quello di Consigliere. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso, valgono le norme dettate per il Consiglio.

È possibile la nomina di un revisore unico anziché il Collegio dei revisori.

I Revisori/il Revisore curano/cura la tenuta del Libro delle adunanze trimestrali dell'Organo, partecipano/partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto, verificano/verifica la regolare tenuta della contabilità e dei relativi libri, danno/da pareri sui bilanci.

Art 10
Bilancio

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio entro il 30 giugno. Il bilancio deve restare depositato presso la sede, a disposizione dei soci, negli 8 giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione.

Art 11
Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo imposizioni di legge o devoluzione ad altra organizzazione di Volontariato o a Enti missionari.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art 12
Scioglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato o Enti missionari, salvo diversa imposizione di legge.

Art 13

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali del codice civile vigente in materia di associazioni.